

## **DELIBERA DL/115/14/CRL/UD del 4 novembre 2014**

### **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

**R. F. / VODAFONE OMNITEL** ■

#### **IL CORECOM LAZIO**

NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 4 novembre 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1° gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481" e l'Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, "Regolamento Indennizzi");

VISTA l'istanza pervenuta in data 5 luglio 2013, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/407/2013, con cui la sig.ra R. F. (di seguito, per brevità, "sig.ra F.") ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società VODAFONE OMNITEL ■ (di seguito, per brevità, "Vodafone");

VISTA la nota del 18.07.2013 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTE le memorie ed i documenti presentati dalle parti, nonché la replica dell'utente;

UDITE tutte le parti all'udienza di discussione del 02.10.2013;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.**

**a)** L'utente ha introdotto il presente contenzioso all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, lamentando la mancata attivazione dei servizi voce e adsl relativi ad utenza residenziale fissa e di cui al contratto Vodafone "Adsl e telefono senza limiti" concluso, per mezzo del telefono, nel mese di settembre 2012. L'utente, in particolare, deduceva che in sede di adesione telefonica alla proposta Vodafone, l'addetta al call center la informava che la conclusione del nuovo contratto avrebbe comportato la perdita della numerazione 06.89672030 già attiva con Vodafone (con profilo tariffario Casa, Internet e Telefono Tutto Flat, attivo dal 4.11.2009) e l'assegnazione della nuova numerazione 06.89162616. Nonostante due distinti interventi tecnici di personale incaricato da Vodafone e la consegna della Vodafone Station, i servizi voce e adsl non venivano attivati, e la vecchia numerazione – su cui erano attivi i medesimi servizi – veniva disattivata durante il mese di ottobre 2012, lasciando l'utente totalmente privo di servizi. Nonostante ciò, Vodafone emetteva fatture. L'utente reclamava la mancata attivazione dei servizi e la disattivazione della vecchia numerazione, nonché l'emissione delle fatture ritenute non dovute, senza tuttavia ottenere né risposta, né la soluzione delle problematiche lamentate. Il 30.5.2013 Vodafone sospendeva senza preavviso il servizio relativo all'utenza mobile n. 345.3115274, che veniva riattivato il 1.7.2013. L'utente, infine, aveva proposto domanda di emissione di provvedimento temporaneo ex art. 5, comma 7 Delibera 173/07/CONS, volto all'attivazione dei servizi voce e adsl di cui al contratto sottoscritto: nell'ambito del relativo procedimento, apprendeva che la nuova numerazione era stata disattivata il 10.4.2013 e che la stessa, non essendo presente su rete Vodafone, non poteva essere riattivata.

L'utente chiedeva pertanto la condanna di Vodafone al pagamento dei seguenti indennizzi, calcolati ai sensi dell'Allegato A alla Delibera 73/11/CONS, per la mancata attivazione dei servizi voce e adsl su utenza fissa, ex art. 3 Delibera citata; per la sospensione senza preavviso dell'utenza mobile, ex art. 4 Delibera citata; per la mancata risposta ai reclami, ex art. 11 Delibera citata; oltre al pagamento delle spese di procedura. L'utente chiedeva altresì che venisse disposto lo storno delle fatture emesse da Vodafone a partire dal 10.10.2012 ed il ritiro della pratica di recupero crediti affidata da Vodafone a soggetto terzo.

**b)** Vodafone deduceva che, a seguito di adesione telefonica dell'utente alla proposta di abbonamento di avvenuta durante il mese di settembre 2012, avviava la procedura in data 6.10.2012; il 29.10.2012 chiedeva all'utente di disattivare il precedente link attivo sulla linea già intestata all'utente, stante l'impossibilità di mantenere attivi 2 link su un'unica linea, ma l'utente non vi provvedeva; il 29.12.2012, a seguito di intervento tecnico del gestore, i servizi venivano attivati sulla nuova utenza. Vodafone riproduceva le relative "note di gestione". Vodafone

deduceva pertanto di avere attivato i servizi il 29.12.2012; che sino al 28.10.2012 l'utente aveva comunque fruito dei servizi attivi sulla vecchia numerazione; l'utente non aveva mai effettuato reclami per la asserita mancata attivazione; la linea era stata disattivata a causa della presenza di insoluti a partire dal 19.9.2012. L'utenza mobile era stata riattivata tempestivamente, a seguito degli impegni assunti dal gestore all'udienza del 27.6.2013. L'utente, infine, aveva maturato un insoluto di Euro 348,63 a seguito del mancato pagamento delle fatture n. AC12953901, AC16054059 e AD00839260.

c) L'utente replicava alle difese di Vodafone, eccependo la consegna tardiva della memoria difensiva, pervenuta a mezzo raccomandata a.r. il 13.9.2013 a ridosso della scadenza per le repliche, con conseguente violazione del diritto di difesa; nel merito, deduceva il mancato assolvimento di Vodafone all'onere probatorio sulla stessa gravante e relativo all'attivazione dei servizi, al loro regolare funzionamento, ai motivi della sospensione dell'utenza mobile ovvero alla prova del preavviso di sospensione, alle risposte ai reclami dell'utente, ai motivi della cancellazione della nuova numerazione fissa. Deduceva altresì di non avere mai ricevuto la copia cartacea del contratto concluso telefonicamente; non le era mai stata chiesta da Vodafone la disattivazione del precedente link asseritamente necessaria all'attivazione di quello nuovo; alla data del 19.9.2012 la vecchia utenza non presentava alcun insoluto che ne potesse giustificare la disattivazione; la sospensione senza preavviso dell'utenza mobile rappresentava un abuso del gestore, posto che tale utenza non era in alcun modo connessa al contratto relativo all'utenza fissa, e che non vi erano morosità trattandosi di utenza ricaricabile.

Ad integrazione delle domande già proposte e che reiterava, l'utente chiedeva il rimborso della fattura AD05576871 del 19.4.2013 di Euro 101,45 pagata con addebito diretto su conto corrente postale e non dovuta.

d) All'udienza di definizione del 2.10.2013 entrambe le parti si riportavano alle proprie memorie difensive e richieste. Vodafone proponeva lo storno dell'insoluto, il pagamento di un indennizzo di Euro 700,00 nonché una ricarica telefonica di Euro 200,00 sull'utenza mobile, che l'utente rifiutava. Il Legale Istruttore, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.

## **2. Motivi della decisione.**

### **2.1. Osservazioni in rito.**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Questo premesso, si rileva anzitutto che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno.

## **2.2. Nel merito.**

### **Sulla mancata attivazione dei servizi.**

E' pacifica tra le parti la conclusione di un contratto, mediante adesione telefonica avvenuta nel mese di settembre 2012, per l'attivazione dei servizi voce e adsl su nuova numerazione fissa.

L'utente ha dedotto e lamentato la mancata attivazione dei servizi, chiedendo il pagamento degli indennizzi previsti dall'Allegato A alla Delibera 73/11/CONS.

Vodafone ha dedotto che l'attivazione è stata positivamente espletata il 29.12.2012: tale assunto è stato contestato dall'utente, che ha dedotto che non solo i servizi sulla nuova utenza non sono mai stati attivati, ma anche che quelli già attivi sulla vecchia utenza venivano disattivati durante il mese di ottobre 2012, lasciandolo così totalmente privo dei servizi voce e adsl.

E' noto l'orientamento costantemente espresso dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n.2387/04), secondo il quale *“in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”*.

Pertanto, in mancanza di prova dell'esatto adempimento da parte dell'operatore telefonico, deve ritenersi la responsabilità contrattuale di questi, a meno che lo stesso non provi – ex art. 1218 c.c. – che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Orbene, esaminando le “note di gestione” trascritte da Vodafone nella propria memoria difensiva, non può dirsi raggiunta la prova dell'attivazione dei servizi chiesti dall'utente, bensì il contrario, e cioè che alla data del 18.12.2012 l'utente ha reclamato al call center – che apriva il Ticket n. TTM000002495084 – la mancata attivazione della nuova utenza e la disattivazione della vecchia, con conseguente privazione di entrambi i servizi voce e internet. Risulta altresì la seguente annotazione dell'operatore che ha aperto il Ticket di reclamo *“Rilevazione Vodafone Station Segnale DSL Assente”*. Non risultano annotazioni successive a quella del 18.12.2012, così come non risulta alcuna attivazione asseritamente avvenuta il 29.12.2012. Nè consta che Vodafone abbia inviato all'utente, conformemente a quanto previsto e stabilito all'art. 2.5 C.G.C. per i contratti a distanza, la comunicazione di avvenuta attivazione del servizio.

Deve quindi dichiararsi l'inadempimento di Vodafone al contratto concluso nel settembre 2012 ed il conseguente diritto dell'utente al pagamento di un indennizzo per la mancata attivazione dei servizi voce e internet.

Dies a quo per il calcolo dell'indennizzo non può che essere quello in cui i servizi avrebbero dovuto essere attivati; nessuna delle parti ha chiaramente indicato la data di conclusione del contratto telefonico, avendo entrambi fatto riferimento al mese di settembre 2012. Le C.G.C. non definiscono i tempi di attivazione del servizio, che sono invece esplicitati nella Carta Servizi.

L'Allegato A alla delibera n.179/03/CSP (rubricato "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249") prevede, all'articolo 11, comma 2, che "Per gli inadempimenti contrattuali ed il mancato rispetto degli standard di qualità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a, gli organismi di telecomunicazioni fissano ed indicano nelle carte dei servizi e nella documentazione di fatturazione, i casi di indennizzo a richiesta e di indennizzo automatico e i relativi importi che devono essere univocamente determinabili e proporzionati al pregiudizio arrecato. In ogni caso, gli organismi di telecomunicazioni corrispondono un indennizzo rispondente ai requisiti sopra indicati per i ritardi nella fornitura del collegamento iniziale, ivi compresi i casi in cui il collegamento è fornito al proprio cliente mediante servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale". E', dunque, nelle Carte dei servizi dei vari operatori che vanno ricercati i parametri di qualità dei servizi erogati, ivi compresi i tempi di attivazione dei servizi. Nel caso di Vodafone, la Carta dei servizi prevede che i servizi voce siano attivati entro 20 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto nel 99% dei casi, mentre i servizi dati entro 60 giorni (sempre nel 99% dei casi); assumendo dunque – in mancanza di indicazione precisa della data di conclusione telefonica del contratto - che lo stesso è stato concluso al più tardi il 30.9.2012, il servizio voce avrebbe dovuto essere attivato entro il 20.10.2012 ed il servizio internet entro il 29.11.2012; considerato, infine, che l'utente ha chiesto la liquidazione dell'indennizzo sino alla data del 10.4.2013, data di definitiva chiusura del contratto da parte di Vodafone, si riconosce all'utente l'indennizzo di Euro 1.282,50 per la mancata attivazione del servizio voce nel periodo 21.10.2012 – 10.4.2013; e di Euro 982,50 per la mancata attivazione del servizio Adsl nel periodo 30.11.2012 – 10.4.2013.

L'utente, dopo avere lamentato di essere stato privato dei servizi voce e internet a decorrere dal mese di ottobre, senza tuttavia indicare una data precisa, ha altresì chiesto lo storno delle fatture insolute, a far data da quelle emesse dal 10.10.2012. Dall'esame delle fatture prodotte da Vodafone, si evince che l'utenza n. 06.89672030 (la vecchia utenza) ha generato traffico sino a tutto il 28.10.2012, circostanza dedotta dalla stessa Vodafone in memoria difensiva e non smentita dall'utente che ha anzi precisato che quel traffico era riconducibile alla vecchia utenza. Pertanto, dalla fattura n. AC16054059 del 20.11.2012, relativa al periodo 17.9.2012-16.11.2012 devono essere stornati gli importi fissi addebitati proporzionalmente per il periodo dal 29.10.2012 al 16.11.2012 e relativi al canone di abbonamento per rete fissa per complessivi Euro 21,00; le fatture n. AD00839260 del 22.1.2013 e n. AD04017322 del 19.3.2013 devono essere stornate integralmente essendo i relativi addebiti riferiti a periodo (dal 17.11.2012) in cui l'utente era privo dei servizi di telefonia fissa; infine, la fattura n. AD05576871 del 19.4.2013 deve essere stornata integralmente per i medesimi motivi sopra esposti, nonché perchè contiene addebiti per disattivazione/recesso anticipato non dovuti dall'utente, trattandosi di inadempimento di Vodafone.

#### **Sulla sospensione dell'utenza mobile n. 345.3115274.**

L'utente ha altresì lamentato la sospensione, senza preavviso, dell'utenza mobile ricaricabile n. 345.3115274, avvenuta il 30.5.2013 e riattivata il 1.7.2013.

Vodafone non ha provato di avere inviato all'utente il preavviso previsto dall'art. 5 Delibera 173/07/CONS, richiamato anche dall'art. 4 Allegato A alla Delibera 73/11/CONS, sicchè all'utente

deve essere riconosciuto il relativo indennizzo per complessivi Euro 240,00.

### **Sulla mancata risposta ai reclami.**

L'utente ha dedotto di avere inviato numerosi reclami al call center, a far data dal mese di ottobre 2012, per segnalare la mancata attivazione dei servizi, la completa disattivazione della vecchia utenza con impossibilità di fruire dei servizi voce e adsl già attivi, l'emissione di fatture non giustificate e non dovute.

Vodafone ha dedotto di non avere mai ricevuto reclami, affermazione smentita dalle stesse "note di gestione" trascritte in memoria difensiva ove invece consta l'apertura del Ticket n. TT000002495084 del 18.12.2012 proprio su reclamo dell'utente.

Rileva, in proposito, il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

Ed invero, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere *adeguatamente motivata* e fornita *in forma scritta*, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata risposta ai reclami inoltrati dall'utente, ovvero la risposta tardiva agli stessi o il loro sostanziale rigetto, e da cui è derivata per l'utente una *mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo", anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP.

Per la determinazione dell'indennizzo, ai sensi degli artt. 2 e 11 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, considerata la data del reclamo del 18.12.2012, detratto il tempo utile alla risposta (45 giorni), e il lasso di tempo intercorso fino all'udienza del 27.6.2013 per il tentativo obbligatorio di conciliazione alla quale le parti hanno avuto modo di interloquire anche in merito allo stesso, nella fattispecie viene riconosciuto all'utente un indennizzo per la mancata risposta al reclamo di Euro 191,00.

### **3. Sulle spese del procedimento.**

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*".

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte, nonché della proposta conciliativa formulata all'udienza del 27.6.2013 e dell'offerta

transattiva formulata in sede di udienza di discussione del 2.10.2013, si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 100,00 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto,

### **IL CORECOM LAZIO**

CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dalla sig.ra R. F. nei confronti dell'operatore VODAFONE OMNITEL ■■■ sia da accogliere nei limiti di cui in motivazione;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 100,00 quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento;

### **DELIBERA**

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata dalla sig.ra R. F. in data 05.07.2013.

La società VODAFONE OMNITEL ■■■ è pertanto tenuta a riconoscere in favore della sig.ra R. F., tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione:

- a)** Euro 1.282,50= (mille duecentottantadue/50=) a titolo di indennizzo per la mancata attivazione del servizio voce nel periodo 21.10.2012 – 10.4.2013, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- b)** Euro 982,50= (novecentottantadue/50=) a titolo di indennizzo per la mancata attivazione del servizio Adsl nel periodo 30.11.2012 – 10.4.2013, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- c)** Euro 240,00= (duecentoquaranta/00=) a titolo di indennizzo per la sospensione senza preavviso dell'utenza mobile, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- d)** Euro 191,00= (centonovantuno/00=) a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- e)** Euro 100,00= (cento/00=) a titolo di rimborso delle spese di procedura.

La società VODAFONE OMNITEL ■■■ è altresì tenuta a disporre lo storno delle seguenti fatture, per i seguenti importi:

- Euro 21,00 i.i. dalla fattura n. AC16054059 del 20.11.2012;
- storno integrale delle fatture n. AD00839260 del 22.1.2013, n. AD04017322 del 19.3.2013 e n. AD05576871 del 19.4.2013.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 4 novembre 2014

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto